

Deroga Assenze – Validità Anno Scolastico

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Nella scuola secondaria di II grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato** ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

[Circolare Ministeriale n.20/2011](#)

nel pieno del rispetto dell'autonomia scolastica (così è scritto anche nella norma di riferimento DPR 122/2009) , il Collegio docenti potrebbe, sulla falsa riga delle casistiche citate dal Miur, prevedere assenze giustificate e non calcolate nel conteggio totale ai fini della validità dell'anno scolastico.

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo.

La Nota Miur 30625 del 6 novembre 2019

Pertanto, al fine di contemperare un sereno percorso scolastico con la cura delle relazioni e degli affetti familiari, si invitano le istituzioni scolastiche a porre particolare attenzione alla condizione dei bambini, alunni e studenti che si trovino, loro malgrado, ad assentarsi per le motivazioni suindicate.

Le istituzioni scolastiche, in base alla propria autonomia, potranno, quindi, inserire tra le possibili deroghe al limite minimo di presenza anche la fattispecie qualificabile come "ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale "

E in aggiunta:

" ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore affetto da gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti "

La Giurisprudenza al riguardo cosa dice?

TAR Puglia Lecce, Sezione II, Sentenza 5 Ottobre 2018, n. 1436, e sentenza 17 settembre 2019, n. 1479, "il presupposto della presenza scolastica, art. 14 DPR 122/2009, non va inteso con eccessiva severità.

INOLTRE: DA NON SOTTOVALUTARE

TAR della Sardegna sentenza N. 00613/2022 Illegittima la determinazione del Consiglio di classe che non tiene conto del disagio dello studente

TAR della Sardegna sentenza N. 00613/2022

Il principio di diritto richiamato dal TAR sulla bocciatura Trova quindi applicazione il principio giurisprudenziale per il quale ove l'alunno che riporti numerose assenze non evidenzi tuttavia problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità – e, si potrebbe aggiungere, con aprioristici rigorismi- dal momento che una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell'apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (in termini: TAR Marche, Ancona, Sez. I, 21 marzo 2017 n. 220).

Le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata